

TORNATA DEL 18 FEBBRAIO 1868

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE MARZUCCI E DEL PRESIDENTE CASATI

Sommario. — *Sunto di petizione — Omaggi — Congedi — Seguito della discussione del progetto di legge per l'esercizio della professione d'Avvocato e di Procuratore — Modificazione all'articolo 32 rimandato a la Commissione, proposta dal Relatore — Dichiarazione del Senatore Chiesi — Osservazioni del Guardasigilli, cui risponde il Relatore — Approvazione degli articoli 34 e 54 — Proposta del Senatore Serra F. M. all'articolo 62, approvata — Approvazione della nuova redazione dell'articolo 67 e del 53 sospeso — Discussione del progetto di legge per modificazioni alla legge organica delle Camere di Commercio — Istanza del Senatore Chiesi — Dichiarazioni del Relatore e dei Ministri dell'Interno e di Agricoltura e Commercio — Approvazione dell'articolo 1 — Osservazioni del Senatore Mamiani all'articolo 2 — Schiarimenti del Relatore e del Ministro d'Agricoltura e Commercio — Approvazione degli articoli 2, 3, 4 e 5 — Cenzo del Relatore su di una petizione relativa al progetto — Avvertenza del Senatore Roncalli F. — Appello nominale.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/4.

È presente il Ministro di Grazia e Giustizia e più tardi intervengono i Ministri di Agricoltura e Commercio e dell'Interno.

Il Senatore **Segretario Manzoni T.** dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, che viene approvato.

Dà quindi lettura del seguente sunto di petizione:

N. 4004. Numero 83 ecclesiastici di parecchi Comuni della Diocesi d'Aosta, in otto distinte petizioni, domandano che venga abolita la tassa del 4 0/0 sui redditi dei beni di manomorta.

Fanno omaggio al Senato:

L'arciprete Donato Mansueto, della sua *Disertazione contro l'incameramento dei beni ecclesiastici.*

L'avvocato Cesare Norsa, di un suo libro per titolo: *Proposta di riforma al Codice di procedura civile.*

I signori Senatori Arrivabene, Marsili ed Arese chiegono un congedo che loro è dal Senato accordato.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO E DI PROCURATORE.

Presidente. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge sull'esercizio della professione di Avvocato e di Procuratore.

Invito il Relatore della Commissione a dar conto di

ciò che la Commissione abbia fatto quanto agli articoli sui quali la discussione è rimasta in sospenso.

Senatore **Serra F. M.** Domando la parola.

Presidente. La parola è al Relatore della Commissione.

Senatore **De Foresta, Relatore.** La Commissione ha esaminato gli articoli che gli sono stati rimandati, e le proposte che vi erano relative, e cominciando dall'articolo 32 concernente la riabilitazione, ossia la nuova iscrizione nell'Albo, la Commissione ha creduto che debba tenersi ferma la distinzione tra il caso in cui la cancellazione fosse in facoltà del Consiglio il quale potesse o no ordinarla, da quello in cui la cancellazione fosse imperiosamente prescritta dalla legge come conseguenza della condanna ad una pena criminale od alla pena dell'interdizione da una speciale professione.

Nel primo caso, cioè in quello in cui la cancellazione fosse in facoltà del Consiglio e che sia stata ordinata unicamente come pena disciplinare, la Commissione crede che possa lasciarsi in facoltà del Consiglio di pronunciar la riabilitazione, ossia la nuova iscrizione, con che però questa nuova iscrizione non abbia luogo che dopo il termine non solamente di tre anni dopo la cancellazione, come è detto nell'articolo proposto dal Ministero, ma anche dopo l'espiazione della pena, perchè la cancellazione può, anzi deve aver luogo appena pronunciata la condanna, e la pena può anche essere maggiore di tre anni; cosicchè se non fosse mo-

dificato il testo dell'articolo proposto dal Ministero, ne verrebbe che si potrebbe pronunciare la nuova iscrizione durante ancora la pena. Nel 2° caso poi, cioè quando la cancellazione sia stata pronunciata, perchè imperativamente prescritta dalla legge come conseguenza della condanna ad una pena criminale, la Commissione, tenendo conto delle osservazioni che si fecero nella seduta di ieri dall'onorevole signor Ministro e dall'onorevole Senatore Chiesi, ha creduto non insistere nella proposta che aveva fatta di non ammettere mai in quel caso la nuova iscrizione, confidando nel senno dei Consigli e nell'interesse che essi hanno di mantenere il prestigio degli Avvocati, il quale dipende essenzialmente dalla presunzione e dalla fama di persone di condotta illibata, di dignità e di onore. Ma crede però che non possano mai ottenere questa nuova iscrizione nell'Albo fuorchè quelli che hanno già ottenuta la riabilitazione a termini delle leggi penali. Quindi proporrebbe la seguente redazione dell'art. 32.

« L'Avvocato contro del quale fu pronunciata la cancellazione dall'Albo può esservi di nuovo iscritto mediante deliberazione favorevole del Consiglio dell'Ordine alle condizioni seguenti :

- « 1) Che quando la cancellazione era prescritta imperativamente dalla legge come conseguenza di una pena maggiore del carcere, egli abbia ottenuta la riabilitazione nei casi e modi prescritti dalle leggi penali;
- « 2) Che negli altri casi siano decorsi tre anni, dalla cancellazione dall'Albo, e dalla espiazione della pena;
- « 3) Che in tutti i casi la domanda sia corredata da documenti e prove giustificative.

Senatore Chiesi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Chiesi. Ringrazio l'onorevole Commissione d'aver receduto dal rigore della prima proposta.

A me premeva che quando si tratta di una cancellazione eseguita imperativamente in forza di una condanna, non fosse tolta assolutamente al condannato, che a termini del diritto comune può essere riabilitato, la speranza e la possibilità di essere nuovamente iscritto nell'Albo.

La proposta, che ora viene fatta dalla onorevole Commissione, lasciando aperta questa speranza, io mi dichiaro soddisfatto, ed accetto di buon grado il temperamento dalla stessa Commissione proposto.

Ministro di Grazia e Giustizia. Accetto.

Presidente. Leggo adunque l'articolo 32 come è stato nuovamente redatto dalla Commissione.

« L'Avvocato contro del quale sia stata pronunciata la cancellazione dall'Albo, può esservi di nuovo iscritto mediante deliberazione favorevole del Consiglio dell'Ordine alle condizioni seguenti :

- « 1) Che abbia ottenuta la riabilitazione nei casi e modi prescritti dalle leggi penali;
- « 2) Che negli altri casi siano decorsi 3 anni dalla

cancellazione dall'Albo, e dalla espiazione della pena ;

- « 3) Che la domanda sia corredata da documenti e prove giustificative. »

Se non vi sono osservazioni in contrario, lo metto ai voti.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato).

Senatore De Foresta, *Relatore*. Ora verrebbero l'articolo 34 che diventa 33, e l'articolo 53 che resta 52 in seguito alla rettificazione di coordinamento che è stata fatta.

Quanto a questi articoli non essendovi stata veruna osservazione, e non occorrendo veruna modificazione per congruenza di quella, che è stata ora approvata intorno all'articolo 32, crede la Commissione che altro non occorra se non metterli ai voti ; quindi prego il signor Presidente a mettere ai voti prima l'articolo 34 ora 33, poscia l'articolo 53 diventato 52.

Presidente. L'art. 35 è rimasto in sospenso. Leggo ora l'articolo 34 che è diventato il 33.

« Le determinazioni del Consiglio in materia disciplinare possono impugnarsi con ricorso alla Corte di Appello dall'incolpato, e nel caso che portino sospensione dall'esercizio della professione, cancellazione dall'Albo o rigetto della domanda di riabilitazione.

« Quando si tratti della sospensione, della cancellazione dall'Albo prescritte dalla legge e della nuova iscrizione a termini dell'articolo precedente, le deliberazioni del Consiglio favorevoli all'incolpato possono essere impugnate dal Pubblico Ministero, nel termine di giorni dieci dalla notificazione che gliene è fatta fra giorni cinque dal Segretario del Consiglio.

« La Corte provvederà in Camera di Consiglio : contro la decisione della medesima è aperto all'Avvocato il ricorso in Cassazione ».

Ministro di Grazia e Giustizia. Pregherei la Commissione di vedere se le ultime parole della prima parte dell'art. 34, ora 33, o *rigetto della domanda di riabilitazione* possano ancora stare, perchè secondo la nuova modificazione del progetto la riabilitazione dovendo avvenire con le norme della legge comune, il Consiglio dell'Ordine non si trova più nel caso di rigettare. La domanda si fa alla Sezione d'accusa, dietro il parere formale della Sezione d'Accusa si va al Consiglio di Stato, ed in seguito si promuove da S. M. il Decreto che approva l'operato della Sezione d'Accusa e del Consiglio di Stato.

Ora, queste parole *rigetto della domanda di riabilitazione* accennavano alla deliberazione che dava il Consiglio dell'Ordine, il quale ora sulla riabilitazione parrebbe non dovesse più dare alcuna deliberazione.

Senatore De Foresta, *Relatore*. Le parole di *riabilitazione* non accennano qui alla riabilitazione a termine delle leggi penali, ma bensì alla riabilitazione nel senso inteso nel progetto ministeriale e che noi chiamiamo nuova iscrizione appunto perchè in realtà è

tutt'altra cosa. E questa domanda di nuova iscrizione può essere benissimo rigettata dal Consiglio dell'Ordine, ed appunto perciò propongo che alle parole di *riabilitazione* lasciate per inavvertenza in quest'articolo, siano sostituite le parole di *nuova iscrizione nell'Albo*.

Ministro di Grazia e Giustizia. Benissimo, perfettamente.

Presidente. Sostituendo adunque alla fine della prima parte dell'articolo alle parole di *riabilitazione* quelle di *nuova iscrizione nell'Albo*, lo metto ai voti. Chi lo approva, sorga.

(È approvato).

Presidente. Ora verrebbe l'articolo 35, che diventa il 34.

« La giurisdizione disciplinare, nel caso che l'incolpato sia uno dei membri del Consiglio dell'Ordine, si esercita di ufficio o sull'istanza del Pubblico Ministero, dalle Corti d'Appello, secondo le norme stabilite dal capoverso dell'articolo precedente. »

Senatore De Foresta, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Foresta. La Commissione ha esaminato quest'articolo, e la proposta che fece ieri l'onorevole Senatore Chiesi.

Il Senato ricorda che nella seduta di ieri io ho dichiarato che nel seno della Commissione io era dissenziente dai miei colleghi; ora sono lieto di annunziargli che la Commissione si è posta d'accordo pienamente, e che propone una nuova redazione dell'articolo stesso 34, che concerne gli Avvocati e di quello successivo 54, concernente i Procuratori, nel senso della proposta Chiesi e dell'opinione che io avevo propugnato.

Nell'articolo 34....

Presidente. Ma veramente l'articolo 34 venne già votato, e questo sarebbe, se non erro, il 35...

Senatore De Foresta. È vero che nel progetto è segnato col N. 35 ma diventerebbe 34 per la votata soppressione dell'articolo 45. Siccome però l'onorevolissimo nostro Presidente ha sotto gli occhi il progetto stampato pel quale quest'articolo porta ancora il N. 35, così a scanso d'equivoci continuerò ad indicarlo con questo numero, dichiarando però che dovrà poi segnarsi col N. 34.

Continuando adunque, ricorderò, che la questione consisteva nel sapere se nel caso in cui l'incolpato sia membro di un Consiglio di disciplina, la giurisdizione disciplinare dovesse essere esercitata dall'Autorità giudiziaria, cioè dalla Corte d'Appello, ovvero dal Tribunale a seconda dei casi ovvero dallo stesso Consiglio o dall'intero Collegio degli Avvocati.

La Commissione, considerando che se non sarebbe conveniente di affidare ai Consigli stessi la giurisdizione disciplinare quando si tratta di uno de' suoi membri, sarebbe ancora peggio il dare questa giurisdizione all'autorità giudiziaria dinanzi alla quale l'Avvocato ed il Procuratore esercita il suo ufficio,

poichè con un tal sistema si lede evidentemente la loro indipendenza e si snatura l'indole della giurisdizione disciplinare, dopo lunga discussione è caduta d'accordo nel seguente temperamento, cioè che quando l'incolpato sia membro del Consiglio di disciplina di un Collegio esistente presso un Tribunale, in quel caso la giurisdizione disciplinare sia esercitata dal Collegio presso la Corte d'Appello; se poi si tratta di un Collegio presso una Corte, allora la giurisdizione sarà esercitata dal Consiglio di disciplina del Collegio esistente presso la Corte d'Appello più vicina.

Ecco pertanto come sarebbe formulato l'articolo:

« Se l'incolpato è membro di un Consiglio dell'Ordine presso un Tribunale, è soggetto alla giurisdizione disciplinare del Consiglio costituito presso la Corte d'Appello dalla quale il Tribunale dipende; qualora il Consiglio di cui l'incolpato fa parte, si trovi nella sede di una Corte d'Appello, egli sarà sottoposto al giudizio del Consiglio stabilito presso la Corte di Appello più vicina. Queste disposizioni si applicano ai casi prescritti dall'articolo 18 ».

Nota che in quest'articolo 18 è detto che nel caso in cui il numero degli Avvocati componenti il Collegio non ecceda il 15, l'assemblea generale, il Collegio tutto intero esercita le funzioni di Consiglio di disciplina; quindi allorchè in uno di quei Collegi sia il caso di applicare una pena disciplinare, deve ricorrersi al Consiglio dell'Ordine presso la Corte d'Appello, secondo le disposizioni dei due paragrafi precedenti di questo articolo.

In conseguenza di queste modificazioni si è anche modificato l'articolo 54 concernente i Procuratori; si è detto:

« Nel caso che l'incolpato sia membro di un Consiglio di disciplina si osserverà quanto dispone l'articolo 34 riguardo ai membri dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati ».

Senatore Chiesi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Chiesi. Io ringrazio l'onorevole Commissione di avere accettata in massima la proposta che ieri ebbi l'onore di fare.

Io non mirava ad altro, se non a sottrarre i membri del Consiglio dell'Ordine dalla giurisdizione disciplinare della Corte d'Appello.

Credeva conveniente che i membri del Consiglio dell'Ordine dovessero sempre essere soggetti alla giurisdizione disciplinare di un Collegio di Avvocati.

La Commissione ha reso omaggio a questa mia proposta, ed io nel mentre le ne rendo le dovute grazie, accetto la proposta coi temperamenti dalla Commissione adottati.

Presidente. Leggo adunque l'articolo 35 divenuto 34 così modificato.

(Vedi sopra).

Chi lo approva, abbia la bontà di sorgere.

(È approvato).

Ora si passa all'articolo 56 che diventa art. 54.
« Nel caso che l'incolpato sia membro di un Consiglio di disciplina, si osserverà quanto dispone l'art. 34 riguardo ai membri dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati ».

Chi approva questo articolo, voglia sorgere.
(Approvato).

Senatore **Serra F. M.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Serra F. M.** Mi sembra che nelle disposizioni complementari contenute negli articoli 63 a 67 vi sia una lacuna a danno di alcuni i quali, riunendo le qualità volute dalle leggi vigenti nelle provincie in cui dimoravano, non solo avevano diritto ad essere ammessi come sostituiti procuratori, ma lo furono di fatto e per molti anni esercitarono tale professione che poi abbandonarono o perchè disperanti di formarsi col tempo una clientela abbastanza numerosa per poter essere con sufficiente lucro Procuratori capi d'ufficio, o perchè in certe provincie il numero dei Procuratori capi essendo determinato e fisso, essi non potevano aspirare a diventare Procuratori titolari se non dopo lunghi anni, e quando vi fosse una vacanza; o perchè quando questo numero fisso non esisteva più per leggi posteriori, erano obbligati a dare una mallevanzia in somma piuttosto considerevole che secondo la legge del 1854, se non erro, era di cinque mila lire.

Per tutte o per alcune di queste ragioni o per altri motivi, costoro volontariamente abbandonarono l'esercizio della professione che assunsero come sostituiti Procuratori, e se oggi volessero essere di nuovo iscritti, la legge non provvede; infatti non provvede l'articolo 63, perchè parla soltanto degli Avvocati e dei Procuratori che a termini della legge hanno acquistato il diritto, e che o non hanno assunto tale esercizio, o lo hanno abbandonato volontariamente, ovvero per causa d'impiego incompatibile ec. ec; non provvede l'art. 67, perchè esso parla di Procuratori sostituiti attuali, non già di quelli che lo erano e volontariamente lasciarono di esserlo, sicchè non sono sostituiti Procuratori attuali. A costoro, ripeto, la legge presente non provvede, sebbene mi paia che siano in condizione identiche agli Avvocati ed ai Procuratori ai quali si provvede coll'art. 63.

Ora, io crederei che questa lacuna si potesse riempire coll'aggiungere all'articolo le parole *ed i Sostituiti Procuratori* dopo quelle *gli Avvocati e Procuratori*.

Senatore **De Foresta, Relatore.** Comincio ad osservare che forse il n. 63 non è l'articolo cui allude l'onorevole Senatore Serra; l'articolo aggiunto porterà il numero 61, ma questo poco importa.

Venendo alla sostanza, dichiaro che la Commissione ignorava che vi fossero Sostituiti-Procuratori ammessi già prima di questa legge, i quali non siano attualmente in esercizio. Osservo inoltre che la disposizione che contempla i Procuratori potrebbe a rigore applicarsi anche ai Sostituiti.

Tuttavia, per togliere ogni dubbio, la Commissione, riconoscendo che per le stesse ragioni per cui si rispettano i diritti acquistati già dagli Avvocati e dai Procuratori, ragione vuole che si rispettino anche quelli acquistati dai Sostituiti Procuratori, e perciò non ha difficoltà alcuna di aderire, come aderisce, alla proposta fatta dall'onorevole Senatore Serra F. M.

Senatore **Serra F. M.** Ringrazio i Signori dell'Ufficio Centrale ed il signor Ministro di aver accettato la mia proposta e prego il Senato a volerla votare.

Presidente. Perdoni Senatore Serra, quali parole aggiungerebbe?

Senatore **Serra F. M.** Dopo le parole *Avvocati e Procuratori* le parole: *e sostituiti Procuratori*.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Io non intendo già di oppormi a quest'aggiunta, ma mi pare che non si possa mettere nell'articolo 62, perchè esso contempla gli Avvocati e Procuratori secondo la legge attuale.

Senatore **De Foresta, Relatore.** È un articolo che abbiamo aggiunto nella seduta di ieri.

Ministro di Grazia e Giustizia. Ho veduto l'articolo 62 che diceva *Avvocati e Procuratori*...

Senatore **De Foresta, Relatore.** È l'articolo 62 che contempla il diritto acquistato dagli Avvocati e Procuratori prima della pubblicazione di questa legge.

Presidente. Interrogo il Senato sull'articolo 62.

Senatore **De Foresta, Relatore.** Quest'articolo è ora il 61: comunque sia, il Senato avendo permesso che si faccia poi la rettificazione dei numeri coordinando gli articoli della legge, si vedrà se sia un numero piuttosto che un altro.

Presidente. Non ho sotto gli occhi la redazione di quest'articolo come fu concepito ieri, abbia la gentilezza di mandarcelo. Non si tratta che di aggiungere le parole: *e sostituiti Procuratori*.

Domando al Senato se approva questa aggiunta.

(È approvata).

Senatore **De Foresta, Relatore.** Nella seduta della Commissione qualcheduno dei componenti la medesima, avendo manifestato il desiderio che, per evitare ogni dubbio siano nella legge stessa stabilite le norme per la prima convocazione dei Collegi in adunanza generale, e che sia spiegato che l'esercizio della professione di Avvocato e di Procuratore equivarrà all'iscrizione nell'Albo per gli effetti di questa legge, si è deliberato di proporre, come proponiamo, l'aggiunta di un altro articolo così concepito:

« Art. 67. Entro due mesi dal giorno della pubblicazione della presente legge saranno convocate straordinariamente per cura dei Presidenti delle Corti di Appello e dei Tribunali le adunanze generali dei Collegi degli Avvocati e dei Procuratori, i quali abbiano ottenuto la iscrizione nel rispettivo Albo al fine di procedere alla nomina dei membri dei Consigli dell'Ordine o di disciplina.

« Le adunanze sono presiedute dall'Avvocato o dal Procuratore più anziano di età fra gli intervenuti, e adempie le funzioni di Segretario l'Avvocato od il Procuratore meno anziano.

« Per gli Avvocati e Procuratori già ammessi al patrocinio alla pubblicazione di questa legge, terrà luogo della iscrizione nell'Albo richiesta dall'art. 22 per la eleggibilità a membri dei Consigli dell'Ordine o di disciplina, la ottenuta ammissione al patrocinio».

Presidente. Questo articolo si collocherebbe avanti agli ultimi due articoli delle disposizioni transitorie.

Senatore De Foresta, Relatore. Verrebbe subito dopo l'articolo 64.

Presidente. Il signor Ministro accetta questo articolo?

Ministro di Grazia e Giustizia. Amerei fosse riletto.

Presidente. Lo rileggerò.

(Vedi sopra).

Ministro di Grazia e Giustizia. L'accetto.

Presidente. Se non vi sono osservazioni inetto ai voti quest'articolo: chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato)

Parmi che rimanesse sospesa anche la votazione dell'articolo 53 della Commissione in quanto che fu detto di esaminare se alla parola « riabilitazione » si dovessero sostituire le parole « nuova iscrizione nell'Albo. » Invito l'onorevole Relatore a voler comunicare al Senato quale è l'espressione che deve rimanere nell'articolo.

Senatore De Foresta, Relatore. Si dovrebbero sostituire le parole « nuova iscrizione nell'Albo » alla parola « riabilitazione ».

Presidente. Rileggo dunque l'articolo 53 della Commissione.

« Le pene disciplinari contro i Procuratori che violano i loro doveri sono, secondo la gravità dei casi, quelle indicate nell'art. 26.

« Gli articoli 25, 27, 28, 29 e 30 sono comuni ai Procuratori. I provvedimenti sulle domande di nuova iscrizione nell'Albo debbono essere omologati dall'autorità giudiziaria, presso la quale il Procuratore esercitava le sue funzioni.

Senatore De Foresta, Relatore. Avverto sempre che alcuni dei numeri citati in questi articoli dovranno essere variati.

Presidente. Se non vi sono osservazioni, metto ai voti quest'articolo.

Chi lo approva, s'alzi.

(Approvato).

Con ciò sarebbe compiuta la votazione dei singoli articoli componenti la legge.

La Commissione aveva domandata ed ottenuta dal Senato la facoltà di rivedere il progetto di legge per coordinarlo e correggere le citazioni di numeri di articoli che potrebbero essere erronei per le variazioni introdotte nel testo durante la discussione.

Domando alla Commissione se ha già eseguito l'incarico.

Senatore De Foresta, Relatore. La Commissione ha già eseguito questo compito in parte, ma non ha potuto ultimarlo perchè tutti gli articoli non erano ancora stati votati. Essa si farà premura di ultimarlo, e credo che l'insieme del progetto si potrà forse votare nella seduta di domani.

Presidente. Ciò posto, siccome l'articolo 67 del Regolamento statuisce che sarà in facoltà del Senato di ordinare che il nuovo testo sia stampato e distribuito, domando al Senato se approva che il nuovo testo corretto debba essere stampato e distribuito ai signori Senatori per loro norma.

Chi approva la stampa del nuovo testo, voglia alzarsi.

(Approvato).

Essendo esaurita la discussione di questa legge, invito il signor Presidente a voler riprendere il suo posto.

(Il Presidente Casati sale al seggio della Presidenza).

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER MODIFICAZIONI ALLA LEGGE ORGANICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO.

Presidente. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per modificazioni alla legge organica delle Camere di Commercio.

Domando al signor Ministro se accetta il testo proposto dall'Ufficio Centrale.

Ministro di Agricoltura e Commercio. Accetto, salvo alcune modificazioni che proporrò in seguito.

Presidente. Leggo il progetto di legge quale fu presentato dall'Ufficio Centrale.

(Vedi infra).

Presidente. È aperta la discussione generale.

Senatore Chiesi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Chiesi. Prima che si proceda alla discussione degli articoli di questo progetto di legge, io ho chiesto la parola per fare una preghiera al ministero, preghiera che mi è suggerita da una opportunissima e sava avvertenza che ho letto nella pagina 9 della Relazione elaboratissima dell'Ufficio Centrale: Eccone le parole.

« Questa riforma che può avere maggiore importanza pratica che forse non sembri, potrebbe essere un buon precedente, degno di studio e di imitazione per introdurre desiderabili miglioramenti nel sistema non poco complicato, incomodo, e non del tutto rassicurante con cui si procede alle molte elezioni politiche ed amministrative. »

Io sono sempre concorso alle elezioni amministrative e politiche nel mio paese, e ho sempre visto e verificato la grave difficoltà che si incontra nella costituzione dell'ufficio di Presidenza; ho pur osservato moltissime volte che una gran parte degli elettori non arriva mai a tempo nè al primo, nè al secondo appello;

ho visto insomma che nelle elezioni amministrative e politiche nel maggior numero dei casi si verificano quasi tutti quegli inconvenienti che sono messi in rilievo dall'Ufficio Centrale nella Relazione rispetto alle elezioni delle Camere di Commercio. Sono perciò convinto, che adottando gli stessi o consimili temperamenti nelle elezioni politiche ed amministrative, che col presente progetto sono proposti per le elezioni delle Camere di commercio, si potrebbe ovviare a moltissimi degli inconvenienti per i quali molte volte si deve lamentare lo scarsissimo numero degli elettori.

Io profitto di questa avvertenza fatta dall'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, alla quale faccio pieno applauso, per pregare l'onorevole sig. Ministro (*Entra nell'Aula il Ministro dell'Interno e va a sedere al banco dei Ministri*) e sono ben lieto che sia opportunamente giunto l'onorevole Ministro dell'Interno; a voler prendere in seria considerazione la detta avvertenza, e farne oggetto di studio, perchè egli nella sua saggezza possa vedere se sia il caso di fare, anche rispetto alle elezioni amministrative e politiche, quelle riforme, che potranno essere reputate necessarie per agevolare il concorso degli elettori.

Ecco la preghiera, che io faccio al signor Ministro.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Io accetto perfettamente tanto le osservazioni presentate dall'Ufficio Centrale per mezzo del suo dotto Relatore, quanto quelle fatte dall'onorevole preopinante nel discorso, che ha ora pronunziato.

Credo che sia difatti una materia degna di studio questa del facilitare e del rendere più reale e più precisa la rappresentanza del paese mediante le elezioni.

Credo che il mio onorevole collega dell'Interno si associerà con me per fare materia di studio quest'argomento, in tutto ciò che si riferisce alle elezioni amministrative.

Quanto alle elezioni politiche, il Senato sa che trattandosi di una legge organica, come è la legge elettorale, s'entrerebbe in un campo più difficile quando il Ministero intendesse portarvi qualche variazione.

Io sarei felicissimo di portare queste variazioni nel senso accennato. La mia opinione costituzionale è che le leggi non hanno differenza fra loro, e che le organiche sono egualmente sottoposte al giudizio del Parlamento quanto qualunque altra legge; ma, ripeto, sarebbe sollevare una questione molto grave, e forse questo non sarebbe il momento più opportuno.

Ma in quanto alle elezioni amministrative, non ho difficoltà a farmi anche interprete del mio collega Ministro dell'Interno e dire che l'argomento merita la più seria attenzione per parte del Governo.

Ministro dell'Interno. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dell'Interno. Aggiungerei poche parole a quella dette dall'onorevole mio collega.

Io consento pienamente con lui; debbo però richiamare l'attenzione del Senato sopra una grave questione la quale si presenta ogni volta che si tratta di metter mano a leggi organiche.

Quando si variano leggi organiche, bisogna essere ben sicuri d'ottenerele in senso durativo, cioè di non temere di non aver di lì a poco a disfare il fatto.

Ciò avviene in tutti i paesi i quali sono vecchi alla vita libera, e sono usi, appunto per la buona riuscita delle leggi, a tollerare piuttosto per qualche tempo gli inconvenienti delle leggi vigenti per poter venire a capo di conoscere in che cosa stia il male lamentato, e quale sia il vero rimedio che vi si debbe apportare.

Io non voglio dire con ciò che non vi sia per avventura qualche cosa a desiderare anche nelle leggi vigenti; ma dico ciò appunto perchè mi pare sia opportuno di accettare tutte le osservazioni che si fanno intorno agli inconvenienti che presentano le leggi, allo scopo di farne soggetto di accurato e serio esame, di raccogliere tutti i fatti che possono venire a corredo del desiderio di introdurre variazioni e di studiare il modo di farle in modo che possano essere permanenti, senza dar luogo a richiami.

Con questa riserva io dichiaro che tengo in massimo conto le osservazioni in proposito state fatte.

Senatore Vigilani, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Il Relatore dell'Ufficio Centrale ha la parola.

Senatore Vigilani, Relatore. L'Ufficio Centrale sentè il dovere di rivolgere parole di ringraziamento all'onorevole Senatore Chiesi, e agli onorevoli Ministri che vollero fare sì gentile accoglienza ad alcune osservazioni che sono state quasi transitoriamente e per aggiunta poste nella Relazione sopra il progetto di legge che deve occupare la vostra attenzione in questa tornata. Sarebbe molto fortunato l'Ufficio Centrale se quelle poche parole fossero seme che producesse larghi frutti di altre riforme, che forse si possono considerare come desiderate nel Paese.

Mentre l'Ufficio faceva quell'avvertenza intorno all'opportunità di rendere in generale più semplice, meno complicato, più spedito il nostro sistema elettorale, non mancava ad un tempo dal fare un'osservazione che perfettamente concorda con quelle che l'onorevole Ministro ha creduto suo dovere di esprimere. Precisamente, l'Ufficio diceva che troppo corrivi in generale siamo nel rivedere e riformare le nostre leggi organiche, le nostre leggi che si possono dire fondamentali, e che per l'appunto anche in questa materia delle elezioni per le Camere di Commercio, si poteva dubitare se fosse già scorso un tratto di tempo sufficiente perchè si possa dire che siasi fatta un'esperienza abbastanza fondata, per portarvi utili e maturate modificazioni.

Quindi anche sotto quest'aspetto è molto lieto l'Ufficio di trovarsi pienamente d'accordo con coloro che vollero far soggetto delle loro benigne osservazioni l'avvertenza sulla quale versò la discussione generale.

Presidente. Se nessun altro domanda la parola si chiude la discussione generale e si passa alla discussione degli articoli.

Leggo l'articolo 1.

« Spetta a ciascuna Camera di Commercio il determinare le sezioni elettorali nella sua circoscrizione.

« La deliberazione della Camera sarà pubblicata per affissione in tutti i Comuni della circoscrizione.

« I Comuni e gli elettori potranno presentare richiami alla Prefettura della provincia entro il termine di giorni quindici dalla pubblicazione.

« Il Prefetto della Provincia in cui ha sede la Camera, pronunzierà in consiglio di Prefettura, dopo aver sentita la Camera di Commercio, sopra i richiami presentati da Comuni o da elettori in numero non minore di 20 e stabilirà definitivamente le sezioni elettorali ».

« Quando non vi siano richiami, il Prefetto renderà esecutoria con suo decreto la determinazione della Camera ».

(Approvato).

« Art. 2. La Giunta Municipale del luogo in cui risiede la sezione elettorale, compone un Ufficio unico e definitivo di cinque membri scelti fra gli elettori commerciali e nomina un Segretario incaricato di compilare il processo verbale.

« L'Ufficio eleggerà nel suo seno il Presidente ».

Senatore Mamiani. Domanda la parola.

Presidente. Il Senatore Mamiani ha la parola.

Senatore Mamiani. Mi rallegro di aver udito belle parole per temperare la facilità colla quale noi corriamo a rifare delle leggi ben maturate, delle leggi che hanno costato molto studio e meditazioni, e che meritano per conseguenza molto rispetto; ma poichè siamo qui a discutere di una proposta, che modifica in parecchie parti una legge del sicuro poco antica, e di cui si pretende non essere compiuta la prova, porrò anch'io in mezzo una qualche emenda. Ma innanzi desidero che mi siano sciolti alcuni dubbi, e dubbi anche gravi sull'utilità e opportunità di sopprimere il secondo articolo dello schema ministeriale.

Io ho letto con molta attenzione la veramente dotta, lucida ed ordinatissima relazione del Senatore Vigliani, e quindi ho letto gli argomenti che adduce per sopprimere il detto articolo; ma i dubbi non mi si sono per intero dissipati.

Vi ha nei nostri governi costituzionali due sorta di elezioni, le politiche o le amministrative. Delle politiche non è qui a fare discorso; nelle amministrative possono riconoscersi per mio giudizio due forme. L'una procede con categorie molto ristrette, l'altra invece va molto larga, molto numerosa e molto popolare.

La prima ha per oggetto principalmente di scegliere persone eminenti, persone di piena capacità; per contro, la seconda ha principalmente in mira l'esercizio del diritto comune ad ogni cittadino di partecipare, per via di elezione e rappresentanza, all'amministrazione

degli interessi per lei più immediati, più diretti, insomma degli interessi locali.

Veduta questa differenza, ho subito ravvisato il perchè la legge elettiva intorno alle amministrazioni è più larga e meno riservata della politica, volendo dare al maggior numero possibile di cittadini il mezzo di partecipare, come io dicevo, al Governo ed alla tutela degli interessi locali. E per vero si può egli credere, per via d'esempio, che un semplice consigliere di qualche piccolo comune rurale debba possedere tante cognizioni, tanta esperienza e perizia quanta ne occorre in un consigliere provinciale?

Tutti, penso, rispondono di no, e che sia perciò più difficile e più gelosa la scelta di un consigliere provinciale. Eppure la legge è stata concepita eguale per gli uni e per gli altri; i diritti sono comuni, comuni le elezioni, e colle stesse norme, cogli stessi limiti, collo stesso numero e qualità di elettori.

Il perchè, ripeto, è sempre questo: la prima mira, la prima intenzione del legislatore è stato l'esercizio il più largo possibile e adempiuto dalla massima parte dei cittadini, del diritto di eleggere quei Corpi morali cui sono affidati gli interessi che circondano le popolazioni, le avvicinano, le toccano.

Ciò veduto, mi sembra che le elezioni per le Camere di Commercio entrando anch'esse nel genere delle amministrative, anch'esse occupandosi de' negozi o interessi locali, debbono serbare il medesimo carattere; e volere che ne assumano uno differente e speciale, non mi sembra tener coerenza col principio anzi esposto. Tali cose io stimo aver notato per appunto il Congresso delle Camere di Commercio in Firenze adunato, quando fece al signor Ministro quella proposta di emendare l'articolo rispettivo della legge organica del 1862.

Fu poi mosso il medesimo da altra ragione non meno efficace. Signori, se v'ha gente appo la quale si annidano, si accovacciano con amore e tenacità gli errori e le false preoccupazioni intorno l'economia politica, sono i piccoli banchieri, e i mezzani mercanti ed industriali. Spesso gli udite parlare della libertà di commercio, spesso domandano i metodi proibitivi, le tariffe protettrici, spesso intercedono privilegi ed esenzioni.

Il popolo minuto invece che in questo caso è fortunato d'ignorare tutte le teoriche d'economia politica, andrà cercando e chiedendo quale nel suo distretto è il più onesto negoziante e che sia abile a far più danaro; e, quanto a me, questo criterio suggerito al popolo dal senso comune, non mi sembra il peggiore, e non tale da produrre le più cattive elezioni. Adunque, o il sistema delle ristrettissime categorie, come volle che fosse accettato in Francia il primo Napoleone, secondo ci racconta il Senatore Vigliani nella sua Relazione, o il sistema larghissimo e popolare proposto nell'articolo 2 dello schema ministeriale. Le elezioni, giusta la legge organica del 62, peccano o del poco, o del troppo.

Ecco i dubbi che mi trattengono dall'applaudire alla soppressione di cui si parla. Se non sono affatto infondati, e se i signori dell'Ufficio Centrale si compiaceranno di chiarirmi intorno di essi, ne rimarrei veramente soddisfatto e obbligato.

Senatore **Vigliani**, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Vigliani**, *Relatore*. Sono molto fortunato di essere richiesto di schiarimenti da un valentissimo uomo quale è l'onorevole Mamiani il quale in molte cose la potrebbe fare a me da maestro.

Mi limiterò non a dare schiarimenti, ma cercherò di spiegare quale è stato il concetto dell'Ufficio Centrale nel proporre di non accettare quell'estensione del diritto elettorale, che il progetto ministeriale aveva inserito nella sua proposta di legge.

L'Ufficio Centrale si è trovato d'accordo col signor Senatore Mamiani sopra un principio che egli accennava nell'esordio del suo discorso, cioè nella distinzione che è da farsi tra le diverse elezioni, tra quelle che mirano a scegliere amministratori dei comuni interessi, che abbiano un criterio della cosa pubblica, degli interessi locali, e quelle elezioni le quali mirano a fare una scelta di maggiore importanza, le quali all'Ufficio Centrale sono sembrate appunto quelle dei membri delle Camere di Commercio. E siccome dal ragionamento fatto dall'onorevole Senatore Mamiani mi è parso rilevare che delle funzioni di queste Camere di Commercio, noi ci facciamo un'idea conforme, credo che sarà opportuno spendere poche parole per esaminare quali siano veramente le attribuzioni di queste rappresentanze commerciali.

Le Camere di Commercio sono istituite, come voi ben sapete, per illuminare il Governo intorno gli interessi del commercio non tanto in specie, vale a dire in quanto riguarda i singoli commercianti, ma in generale quanto all'andamento del commercio nel paese, almeno in quelle larghe circoscrizioni in cui la Camera di Commercio esercita il suo ufficio.

Queste Camere di Commercio non si occupano di amministrare interessi speciali dei commercianti, nè di pronunciare sopra differenze che occorrono fra persone che esercitano il commercio; queste Camere non si possono dire rappresentanti veri degli interessi dei singoli commercianti; sono rappresentanti di interessi generali; per cui si richiedono uomini che non abbiano soltanto la pratica dozzinale comune delle cose del commercio, ma che abbiano fatto studi profondi delle cose commerciali, che dalla pratica si sian sollevati alla teoria, e che sieno capaci d'idee sintetiche in ciò che riguarda il commercio, operazione la quale non è comune a moltissimi che lo esercitano.

La cosa non procede così quanto agli amministratori delle Provincie e dei Comuni.

Questi amministratori sono realmente investiti dell'attribuzione di amministratori degli interessi sia delle Provincie sia dei Comuni, essi rappresentano realmente

gli interessi delle Provincie e dei Comuni; quindi io, coll'Ufficio Centrale, facilmente consento coll'onorevole Mamiani che un largo sistema elettorale ben si attagli alle elezioni degli amministratori delle Provincie e dei Comuni, ammettendo in queste quel principio che ha dominato nel regolare il sistema elettorale che: *Quod omnes tangit ab omnibus probari debet*.

Ma credo che il *tangit* non si applichi alle elezioni commerciali, o delle Camere di Commercio; credo che la natura delle attribuzioni che hanno le Camere di Commercio, le sollevino tanto alto che esse non siano da confondersi con amministratori di interessi speciali, ma piuttosto da raffrontarsi a Corpi accademici commerciali; essi si occupano degli alti interessi del commercio, ne studiano l'andamento generale, indagano quali ragioni ne promuovano o ritardino lo sviluppo; e di queste ragioni teoriche e pratiche ad un tempo si rendono interpreti presso il Governo.

A queste attribuzioni eminenti delle Camere di Commercio la legge ne annette alcune altre che sono anche di natura molto consimile, e che non sarebbero mai tali da trasformare i membri delle Camere di Commercio in veri amministratori.

Fra le altre attribuzioni delle Camere di Commercio vi è quella della scelta dei commercianti che debbono comporre i Tribunali di Commercio; e questa non si può fare che da coloro i quali hanno larghe ed illuminate cognizioni dei mezzi delle diverse persone che esercitano il Commercio. Per queste considerazioni crede l'Ufficio Centrale che l'illazione dalle elezioni provinciali e comunali all'elezione delle Camere di Commercio non regga, e che invece si debba partire da principii affatto diversi come appunto si è fatto in quel paese dove sono sorte dapprima, e d'onde si può dire che questa istituzione sia passata in Italia.

Ho esposto con osservazioni forse anche troppo estese nella mia relazione la storia del diritto elettorale in Francia per la composizione delle Camere di Commercio, e benchè voi ben sappiate che in Francia i diritti elettorali politici ed anche amministrativi siano andati soggetti a molte modificazioni, e alla fine siensi di tanto allargati che giunsero al suffragio universale, per ciò che riguarda la composizione della Camera di Commercio, sempre si tenne ad un principio, ad un sistema restrittivo, precisamente a quel sistema che l'onorevole Mamiani diceva appropriato a quelle elezioni in cui si cercano uomini eminenti, alte capacità. E ciò perchè? Perchè io credo che perfettamente regga il dire che nelle elezioni delle Camere di Commercio si tratta di ricercare quanto vi ha di più intelligente di più capace, di più illuminato a ben tutelare le ragioni del commercio in quella larga circoscrizione a cui ciascuna Camera presiede.

Questa osservazione mi par che potrebbe bastare a dimostrare come i motivi messi avanti dall'onorevole Mamiani non sarebbero tali da consigliare il Senato ad accogliere l'estensione del diritto elettorale da lui pro-

posta. Ma a me pare che, a maggiormente convincerci di questo, convenga entrare nelle ragioni del progetto di legge che vi è presentato.

Di che si tratta in sostanza in questo progetto? Si tratta di una cosa molto semplice. Si vuol rimediare a un inconveniente che si è riconosciuto nelle elezioni per le Camere di Commercio. Questo inconveniente consiste nello scarsissimo numero degli elettori che accorrono alle elezioni.

Dirò che quest'inconveniente non è particolare alle elezioni dei membri delle Camere di Commercio, ma che pur troppo ha invaso il nostro campo elettorale politico. Vi basterà, o Signori, il consultare i risultati delle diverse elezioni che si vanno facendo nel Regno per convincervi pur troppo della dolorosa verità, che i diritti elettorali o non sono ancora sufficientemente apprezzati o non sono abbastanza curati, ma che sono in sostanza dalla maggior parte trascurati. Ora, quale sarà il mezzo di rimediare a questo male almeno per ciò che concerne le Camere di Commercio?

Ecco il problema che si vuol risolvere col progetto di legge. Il progetto opportunamente mette in vista le difficoltà, le complicazioni che accompagnano le elezioni dei membri delle Camere di Commercio, ed in singolar modo la perdita di tempo e le spese che la forma attuale delle elezioni cagiona. Nè credo che le Camere di Commercio abbiano mai asserito (e credo non avrebbero potuto asserirlo), che l'inconveniente derivi da difetto di elettori, che cioè il Corpo elettorale sia scarso, o non sia sufficiente.

Io vi prego, o Signori, di por mente alle condizioni degli elettori contemplati nella legge elettorale politica che è quella che quanto al diritto di elezione governa le elezioni delle Camere di Commercio.

Un piccolissimo censo basta per essere elettori quanto alla proprietà. Moltissimi titoli di capacità, anche di capacità minima, danno il diritto ad essere elettori. Quanto poi al Commercio, basta pagare una modica pigione per la bottega ed il magazzino per divenire elettori dei membri della Camera di Commercio. Io credo che queste condizioni siano tali da dare un numero di elettori non solo sufficiente, ma forse sovrabbondante, se si ha riguardo a quella capacità che si dovrebbe richiedere negli elettori in questa materia.

Ora dunque se il numero degli elettori non è scarso, come non lo è certamente, se è anzi abbondante, il vizio dee consistere nella scarsità di que' che intervengono alle elezioni, ed a questo si dee provvedere.

Questo ha opportunamente fatto il progetto di legge, ed in tutte le facilitazioni che esso propone, l'Ufficio Centrale è stato lieto di seguire il Governo e ad un tempo il voto del Congresso delle Camere di Commercio che precisamente si fecero iniziatrici presso il Governo di questa riforma. Ma all'Ufficio Centrale sarebbe sembrato non solo di eccelere lo scopo a cui mira questo progetto di legge, ma di andare anche contro questo progetto, quando si fosse accolta una

medicina, la quale, lo dico francamente, non mi pare che assolutamente convenga all'indole del male a cui si vuole portare riparo.

Ho già accennato che per gli elettori dei membri delle Camere di Commercio, si esigono certe qualità intellettuali, affinché possano fare scelte convenienti.

Non basta essere grosso commerciante, non basta aver esercitato lungamente il commercio ed essere un commerciante sperimentato per essere buon membro delle Camere di Commercio; si richiede, come io diceva, un complesso di cognizioni, le quali pongano il membro di una Camera di Commercio in condizione di dare al Governo quelli importanti ed elevati consigli, che da lui s'aspettano.

Ora, il commercio alto, ed anche il commercio mezzano è atto a fare queste scelte; ed io credo che tra il commercio alto ed il commercio mezzano abbiasi largamente quella categoria a cui sembrava accennare l'onorevole Senatore Mamiani nel suo discorso. Ma il discendere al commercio minimo, il discendere a quei commercianti i quali oltre di essere dalle loro giornalieri e costanti occupazioni trattenuti al banco, alla bottega, alla officina, non hanno nemmeno le qualità sufficienti a fare scelte, tranne per consiglio altrui, io credo non sia un buon mezzo di provvedere al miglioramento delle Camere di Commercio. Che cosa avverrà se questi elettori, dirò, di umile qualità, interverranno alle elezioni? Ne avverrà che essi per il numero soverchiante potranno dettare la legge, potranno imporre i loro candidati a quella parte del Corpo elettorale che più sarebbe capace di fare ottime scelte. Se poi, come più probabilmente avverrà, questi commercianti, creati nuovi elettori, trascureranno per le loro condizioni, per il poco loro interesse, di esercitare il loro diritto elettorale, saranno d'impaccio nelle elezioni in quanto che ci mancherà sovente il numero sufficiente ad ottenere quella misura che la legge vuole perchè l'elezione abbia il suo effetto, e così sarete obbligati a fare delle rielezioni.

Quindi io credo che assolutamente riguardandola per ogni verso, la proposta estensione del diritto elettorale non sia da ammettersi in questa materia. Noi abbiamo osservato nella relazione che conviene andare anche con qualche misura nell'apportare essenziali e gravi mutazioni alle leggi organiche; ora delle mutazioni che si propongono nel progetto di legge la sola che veramente si può dire sostanziale e grave, la sola che modifichi propriamente il sistema elettorale per la composizione delle Camere di commercio è quella che sarebbe inchiusa nell'articolo 2. del progetto. Ora, appunto su questa materia noi dobbiamo andare più cauti, e non dobbiamo lasciarci andare a proporre una riforma di tanta importanza, senza essere ben persuasi che essa sia da gravi cause richiesta, e che ci prometta un vero e sicuro miglioramento. L'Ufficio Centrale non solo non ha potuto persuadersi che da queste modificazioni sarebbe per derivare qualche miglioramento al

sistema della composizione delle Camere di Commercio, ma ha accolto invece il convincimento contrario, che cioè con questo allargamento del diritto elettorale, si imbarazzerebbero le elezioni e molto probabilmente se ne comprometterebbe, il buon esito, mentre d'altra parte non si aggiungerebbe nessuna facilità all'esercizio del diritto elettorale.

Senatore Mamiani. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Mamiani. Risponderò poche cose alle belle ed acute osservazioni del Senatore Vigliani.

Rispetto alla mira principale della legge su cui ragioniamo che è quella di accrescere il numero degli elettori, o, per meglio dire, di accrescere gli accorrenti alle elezioni per le Camere di Commercio, il Congresso qui radunato, convien ricordarlo, aveva proposto un modo molto più efficace, anzi il solo efficace; ma nè presso il signor Ministro, nè presso l'Ufficio Centrale ha trovato grazia, cioè a dire che le elezioni per le Camere di Commercio cadessero nel giorno stesso delle elezioni comunali e provinciali.

Dal Ministro e dall'Ufficio Centrale ebbesi timore che ciò producesse confusione soverchia; e per fermo, considerando che una gran parte dei nostri Comuni è ristrettissima di popolazione, e quindi scarseggiante di uomini pratici degli affari, io non so ricalitrare a quell'apprensione. Aggiungo solo che veramente la legge, come sta ora, ha escluso il modo più sicuro che proponeva il Congresso affine di vedere accorrere molto maggior numero di elettori alle elezioni per le Camere di Commercio. Le altre agevolazioni non vi possono supplire.

Quanto poi alle osservazioni dell'onorevole Senatore Vigliani circa all'oggetto speciale di esse Camere di Commercio, e circa alla estensione ed altezza di cognizioni delle quali debbono essere forniti i loro componenti, io non posso modificare gran fatto la mia opinione, che le attribuzioni delle Camere medesime sono locali principalmente e guardano a locali interessi, tanto è vero che sono si fatte che ve ne ha una per ogni distretto. Ove il Governo avesse voluto per prima cosa dalle Camere di Commercio, consigli e notizie veramente peregrine ed universali sull'andamento economico di tutto il Regno, io credo che, o avrebbe domandato che questi eletti distrettuali si riunissero in assemblea, ovvero avrebbe proposto delle Camere di Commercio solamente nelle grandi città capitali.

Confesso impertanto, non essere interamente diletta nel mio spirito quella serie di ragioni che io ho esposto al vostro giudizio, e per le quali non approvarei la soppressione dell'articolo 2 dello schema ministeriale; nondimeno, come non sono perfettamente convinto neppure della verità del mio concetto, ringrazio l'onorevole Relatore delle bellissime e acconce risposte di cui mi fu cortese, e per cui accetto che le cose stiano come si vedono ordinate nel progetto attuale.

Ministro di Agricoltura e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Agricoltura e Commercio. Come il Senato ha udito dai dotti discorsi degli onorevoli preopinanti la questione è estremamente dubbia, ed è per questo che da parte del Ministero non ci fu premura di presentare al Senato le ragioni per cui insistesse vivamente nel progetto da lui presentato.

Il concetto dal quale io sono partito nella presentazione di questo progetto fu appunto, come venne già avvertito, di supplire a quel difetto che era stato in parecchie occasioni notato, dello scarso numero di elettori per le Camere di Commercio.

Nel Congresso che tennero le anzidette Camere, questo fatto fu notato e lamentato e furono invocati dei provvedimenti.

Uno dei provvedimenti che parve a me opportuno era appunto l'estensione del diritto elettorale a tutti gli elettori comunali.

Non mi pareva che ci potesse essere pericolo in questa estensione; imperocchè io considerava che se le nostre leggi hanno stabilito una certa sfera, una certa latitudine ai diritti elettorali per i Comuni, però questa sfera non essendo stata ritenuta presentare pericoli nelle elezioni comunali, a fortiori non si potessero temere questi pericoli nelle elezioni commerciali, perchè come il Senato sa, le preoccupazioni politiche le quali si fanno tanto vivamente e tanto naturalmente sentire nelle elezioni politiche, penetrano, si infiltrano anche nelle elezioni comunali.

Il Senato non ignora, che in molte occasioni, e in varie città d'Italia, le elezioni comunali si sono intinte fino ad un certo punto del colore politico; tuttavia non si può dire che abbia fatto cattiva prova la legge comunale, cosicchè si siano manifestati pericoli nell'estensione del diritto elettorale.

Ora, io dissi a me stesso: se questi pericoli non si manifestarono nelle elezioni comunali, tanto meno si manifesteranno nelle elezioni commerciali, dove quel colore politico che dalle assemblee parlamentari si è propagato fino ad un certo punto alle assemblee comunali, certamente non arriverà alle commerciali.

Ecco perchè io mi era industriato di obbedire a quel desiderio che era stato manifestato dalle Camere di Commercio riunite in Congresso, di rendere cioè più frequente l'accorrere degli elettori all'urna, aumentando il numero di quelli che vi possono accorrere.

L'Ufficio Centrale ha con una molto savia riforma del progetto di legge, provveduto, in modo che sarà molto efficace, a questa mancanza di elettori sopprimendo gli appelli nominali, mentre io riconosco da un lato la opportunità, e dirò anzi l'efficacia del sistema introdotto dall'Ufficio Centrale, mentre non poteva non riconoscere anche la molta forza delle osservazioni presentate dall'onorevole Relatore a sostegno del suo principio, mi uniformerò all'autorevole esempio dato dal-

l'onorevole Senatore Mamiani, e me ne rimetterò alla saviezza del Senato.

Presidente. Siccome nè il signor Ministro, nè il Senatore Mamiani insistono perchè si riprenda l'articolo 2. del progetto del Ministero, passeremo alla discussione dell'articolo 2. del progetto dell'Ufficio Centrale.

« Art. 2. La Giunta Municipale del luogo in cui risiede la Sezione elettorale, compone un Ufficio unico e definitivo di cinque membri scelti fra gli elettori commerciali e nomina un Segretario incaricato di compilare il processo verbale.

« L'Ufficio eleggerà nel suo seno il Presidente. »
(Approvato).

« Art. 3. La votazione si apre alle ore 9 antimeridiane e si chiude alle ore 2 pomeridiane.

« Ogni elettore rimette in questo tratto di tempo la sua scheda al Presidente, senza che abbia luogo alcuno appello nominale.

« Il nome dei votanti sarà notato da un membro dell'Ufficio in un registro speciale, a misura che ciascun votante si presenta a deporre il voto. »

Senatore Lambruschini. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lambruschini. Ho domandato la parola unicamente per pregare l'Ufficio Centrale a volere sostituire al modo francese *a misura*, le parole *a mano a mano*.

Senatore Vigliani, *Relatore*. Sono lietissimo di accogliere ogni osservazione che in fatto di filologia venga dall'egregio Senatore Lambruschini. (*ilarità*).

Quindi l'Ufficio Centrale aderisce alla proposta.

Presidente. Fatta questa correzione filologica, se nessuno domanda la parola, metto ai voti l'articolo.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato).

« Art. 4. Alle ore 2 pomeridiane l'Ufficio dichiara chiusa la votazione e si procede immediatamente allo squittinio.

(Approvato)

« Art. 5. In tutto ciò che non sia contrario alla presente, si continuerà ad osservare per le elezioni delle Camere di Commercio le disposizioni richiamate nell'art. 15 della legge del 9 luglio 1862, N. 680. »

(Approvato)

Presidente. Durante quest'ultima lettura alcuni Senatori si sono assentati, per cui non siamo più in numero per procedere allo squittinio segreto sia di questa legge, sia dell'altra, che è stata discussa venerdì.

Prego perciò i signori Senatori a fermarsi ancora, poichè si farà l'appello nominale onde accertare il numero dei mancanti.

Senatore Vigliani, *Relatore*. Prima che si venga alla votazione su questo progetto di legge è mio dovere rendere conto al Senato di una petizione, che è stata rimessa all'Ufficio Centrale.

Poche parole basteranno.

La petizione viene da due impiegati e il Segretario ed il Vice-Segretario della Camera di Commercio di Parma.

Questi due impiegati servivano già alla Camera di Commercio prima che l'ordinamento del 1862 fosse emanato. Avevano allora la qualità d'impiegati governativi.

Questa qualità è stata tolta dalla legge organica, che ha provveduto alla sorte degli impiegati di tutte le Camere di Commercio del Regno. Ora, i due petenti vorrebbero ricuperare la qualità d'impiegati governativi, e per quest'oggetto si rivolgono al Senato.

Comprenderà facilmente il Senato, che l'oggetto di questa petizione non potrebbe trovar luogo nel progetto di legge di cui il Senato si occupa: esso è affatto estraneo a quello cui mira il progetto.

Del resto sopra la sorte di questi impiegati delle Camere di Commercio, che certamente sono degni di molto riguardo, si può dire, che sta la cosa giudicata; imperocchè in seguito ad una lunga e viva discussione, che avvenne in Senato mossa dal Senatore Di Pollone di onorata memoria, si è preso una norma definitiva,

Non credo che in questo momento il Senato si senta disposto a tornare sopra una siffatta questione e di mutare la deliberazione allora presa.

Quindi, secondo il parere dell'Ufficio Centrale, non credo che far si possa alcuna proposta sopra questa petizione.

Senatore Roncalli Francesco. L'onorevole nostro Presidente ha dichiarato di voler passare all'appello nominale per constatare il numero dei Senatori presenti.

Senza dubbio io faccio plauso a questa risoluzione, perchè pur troppo da molti giorni assistiamo al doloroso spettacolo di vedere quest'Aula quasi deserta di Senatori; di più i non molti che intervengono si fanno lecito di venire molto tardi e dopo l'ora stabilita per le sedute; quest'ineconveniente assai grave toglie in qualche modo autorità anche alle leggi che si votano, perchè votate con piccolo numero, hanno nell'opinione pubblica meno autorità che votate in numero ragguardevole.

Di più sembra che la malattia minacci di farsi più grave e contagiosa perchè certamente non sarebbe un fatto giustificabile, ma non è molto difficile che avvenga, e non sarebbe da stupirsi che alcuni Senatori che hanno abbandonati i propri affari e i propri commodi, piuttosto che rimanersi qui inutilmente senza poter procedere nei lavori per mancanza di numero, trovino essi pure più comodo di starsene o tornare alle case loro.

Vorrei perciò almeno, che a soddisfazione di questi Senatori, certamente non molto numerosi, nell'appello nominale e nell'inserzione che si farà nella *Gazzetta Ufficiale*, non solo fossero constatati i nomi degli assenti, ma lo fossero anche quelli dei presenti, acciò questo serva almeno a loro giustificazione, null'altro avendo a sperare per la loro diligenza.

Presidente. Si procede all'appello nominale.
(Il Senatore Segretario Manzoni T. fa l'appello nominale.) *(Pel risultato si veda la Gazzetta Ufficiale del 19 febbraio.)*
Presidente. Invito per domani alle due pomeridiane i signori Senatori alla seduta pubblica per la discussione del progetto di legge per la convalidazione

del Regio Decreto relativo ai militari delle Provincie di Venezia e di Mantova privati d'impiego per causa politica, e dell'altro progetto di legge ai militari di marina delle stesse provincie.
Prego i signori Senatori a voler esser precisi all'ora indicata.
La seduta è sciolta (ore 5 1/4).